

ATTO N. 657/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore Presidente Daniele Nicchi

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno


SULLA

Proposta di legge

“Capacità assunzionale della Regione”

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 18 gennaio 2021

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 19 gennaio 2021




COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 18 gennaio 2021 ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno, l'**Atto n. 657** (Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Squarta, Fioroni e Meloni, concernente: "Capacità assunzionale della Regione") ed ha espresso all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto medesimo.

Ha deciso, inoltre di incaricare di riferire all'Assemblea legislativa, il Presidente Daniele Nicchi autorizzando lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede infine altresì l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta consiliare.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Squarta, Fioroni e Meloni, concernente: "Capacità assunzionale della Regione", depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 12 gennaio 2021 e assegnata, in pari data, per competenza alla I Commissione consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 657);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno dal Presidente Daniele Nicchi (ATTO N. 657/BIS);

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2019 (Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);


VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO lo Statuto regionale, in particolare l'articolo 47, commi 1 e 3;


VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione sull'unico articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti




DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Capacità assunzionale della Regione", composta da un unico articolo nel testo che segue:



<p>regionale così come previsto dall'articolo 47, comma 3, dello Statuto regionale, sono effettuate dall'Assemblea medesima in applicazione di quanto stabilito all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.</p>	<p>idem</p>
---	-------------



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Atto 657 Capacità assunzionale della regione

Articolo	Descrizione dell'intervento e degli eventuali effetti finanziari / osservazioni
<p>Art. 1 Disposizioni per l'assunzione di personale in attuazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019.</p>	<p>I commi 1 e 2 dell'unico articolo del pdl chiariscono ed esplicitano le diverse normative statali che limitano la capacità assunzionale delle regioni e che distintamente la Giunta regionale ed il Consiglio regionale assemblea legislativa applicano, avendo due ruoli del personale distinti ed indipendenti.</p> <p>Il comma 2 chiarisce che il consiglio regionale può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, secondo l'art.3 comma 5 del DL 90/2014¹, a decorrere dal 2018 nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, cioè con un turn over al 100%.</p> <p><i>Tale disposizione operando entro il turn over al 100% della spesa per il personale opera senza incremento di oneri né per lo stanziamento nel bilancio regionale a favore del consiglio regionale assemblea legislativa, né per la spesa del personale del proprio ruolo all'interno del bilancio dell'assemblea legislativa.</i></p> <p>Il comma 1 invece dispone che la Giunta regionale determina la spesa del personale inquadrato nel proprio ruolo in attuazione dell'art.33, comma 1 del DL 34/2019², che al</p>

¹ D.L. 24-6-2014 n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Art. 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over)

....


5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

....

² D.L. 30-4-2019 n. 34 Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Art. 33. Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il



fine di accelerare gli investimenti pubblici di manutenzione del territorio e delle infrastrutture ha derogato al limite del turn over al 100%, permettendo alle Regioni, che hanno una spesa complessiva per il personale inferiore ad una dato soglia, di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato negli anni dal 2020 al 2024, incrementando annualmente ed in modo crescente la spesa del personale complessiva registrata nel 2018 fino al massimo del 25% di essa nel 2024.

Come definito dal DM 3-9-2019, la soglia di spesa del personale complessiva, al di sotto della quale è permesso perseguire l'incremento di spesa, finché al di sotto della soglia stessa e attraverso assunzioni di personale a tempo indeterminato, è determinata come percentuale, decrescente al crescere dell'ampiezza demografica della regione (risultando pari all'11,5% per la Regione Umbria), della media degli ultimi tre anni delle entrate correnti non vincolate o destinate a spese specifiche.

Applicando questo meccanismo la Giunta regionale potrà perseguire nei prossimi anni fino al 2024 un incremento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

La disposizione quindi si permette un incremento di spesa del personale del ruolo della Giunta regionale, ma nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverata dall'organo di revisione ed entro una % massima dell'11,5% delle entrate correnti non vincolate per spese specifiche, tra cui quelle relative al Servizio sanitario nazionale e quelle accantonate obbligatoriamente nel Fondo crediti di dubbia esigibilità. Pertanto la copertura dell'incremento di spesa è data nell'ambito della programmazione complessiva del fabbisogno del personale della Giunta regionale e della gestione delle risorse finanziarie disponibili e liberamente gestibili dalla Regione derivanti dal flusso di entrate correnti dei tre anni precedenti.

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI

Il rispetto delle soglie e dei limiti alle assunzioni di personale a tempo determinato derivanti dalla normativa statale, avverrà in modo autonomo tra Giunta e Consiglio nel rispetto dei ruoli e degli equilibri di bilancio.

rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.